Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 marzo 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 23 MARZO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1949. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1949. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1949. — **Credito fondiario delle Casse di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° all'8 febbraio 1949. — **Compagnia fondiaria regionale Ufficio speciale pel servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1949. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1949. — **Nastrificio italiano ing. Piero Gavazzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1949. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1949.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1949, n. 73.

Ricostituzione del comune di Armo (Imperia).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco, sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 3 marzo 1949, n. 74.

Sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è sospesa fino alla ratifica che del medesimo dovrà fare il Parlamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 8 marzo 1949, n. 75.

Provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Art. 1.

Scopi della legge.

La presente legge ha lo scopo di favorire la costruzione in Italia, per conto di nazionali, nel periodo di un triennio dalla data della sua entrata in vigore, di navi mercantili di qualità corrispondenti alle particolari esigenze della economia nazionale, nei limiti di tonnellaggio di stazza lorda consentiti dallo stanzia-

mento di cui all'art. 34 in rapporto all'entità ed al complesso dei benefici dalla legge stessa stabiliti.

La presente legge ha altresì lo scopo di favorire la modificazione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili, in quanto anch'esse corrispondano alle particolari esigenze dell'economia nazionale.

CAPO II.

PROVVIDENZE PER LE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 2.

Ammissione ai benefici.

Coloro che intendano commettere la costruzione delle navi, di cui al primo comma del precedente articolo, devono farne richiesta al Ministero della marina mercantile entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Detto termine è di giorni 60 per le costruzioni previste dall'art. 26.

Spetta al Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo seguente, di ammettere ai benefici del presente capo le costruzioni che meglio rispondano agli scopi indicati nell'art. 1.

Se le richieste superano il limite di tonnellaggio complessivo previsto, il Ministro può promuovere, indicando le modalità ed i termini, i raggruppamenti dei richiedenti ai fini della costruzione delle singole navi.

Se le richieste non raggiungono il limite di tonnellaggio previsto, il Ministro, fermo il disposto dell'articolo 13, può prorogare per non oltre un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora si verifichino casi di decadenza ai sensi del primo comma dell'art. 13, il Ministro per la marina mercantile può ammettere nuove domande, nei limiti del tonnellaggio previsto dall'art. 1, stabilendo i relativi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato previsto dall'art. 3, provvede alla ripartizione del complesso del tonnellaggio delle navi da costruire fra i vari cantieri navali italiani, tenuto conto, nei limiti del possibile, della libera contrattazione fra committenti e costruttori, nonchè della capacità produttiva, qualitativa e quantitativa e del carico di lavoro di ciascun cantiere. Ai cantieri dell'Italia meridionale saranno assegnate costruzioni in misura non inferiore al 30 per cento dell'intero tonnellaggio previsto.

Delle somme non utilizzate per deficienza di richieste, sarà disposto con altra legge.

Art. 3.

Comitato tecnico.

Il Comitato di cui all'articolo precedente è composto:

1° del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che lo presiede;

2° del direttore generale del Naviglio;

3° del direttore generale del Traffico e della navigazione;

4° di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

5° di cinque esperti di chiara fama scelti dal Ministro per la marina mercantile.

Esercitano le funzioni di segreteria del Comitato un funzionario amministrativo ed uno tecnico, che abbiano un grado non inferiore al 7°.

Il Comitato ha pure il compito di esprimere il suo parere sui progetti delle navi da adibire ai servizi di comunicazione indispensabili. In tal caso il Comitato è integrato con due delegati del Ministero della difesa-Marina.

Art. 4.

Contributo sui materiali.

Ai costruttori di navi mercantili per conto di nazionali è corrisposto, per ogni quintale del peso complessivo della nave, un contributo sui materiali di:

a) lire 2500 per le navi a scafo metallico ed a propulsione meccanica;

b) lire 1800 per le navi a scafo di legno ed a propulsione meccanica fino a 500 tonnellate di stazza lorda;

c) lire 1500 per le navi a scafo di cemento armato fino a 500 tonnellate di stazza lorda;

d) lire 2100 per i velieri a scafo metallico e lire 1200 per i velieri a scafo di legno.

Qualora nella costruzione delle navi vengano impiegati apparati motori completi o singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi o apparecchi e macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi, provenienti dall'estero, al contributo sui materiali è apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali importati dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni ed i fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione.

Tuttavia il contributo sui materiali spettante per la costruzione delle navi a propulsione meccanica non potrà, in nessun caso, essere inferiore a lire 2100, 1200 e 1000, a seconda che si tratti di scafi metallici, di legno o di cemento armato, per ogni quintale del peso complessivo dell'intera costruzione, diminuito del peso dell'apparato motore degli altri macchinari e apparecchi o parti di essi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie, provenienti dall'estero.

Art. 5.

Contributo di ammortamento.

Ai proprietari delle navi mercantili a propulsione meccanica, costruite in conformità dell'art. 1, è corrisposto un contributo di ammortamento nella misura indicata nelle tabelle annesse alla presente legge.

Il contributo predetto è calcolato in funzione della velocità alle prove e del volume globale interno per le navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, ed in base alla stazza lorda ed alla potenza dell'apparato motore per quelle di stazza lorda fino a 500 tonnellate.

Agli effetti dell'applicazione delle tabelle di cui al primo comma del presente articolo, la velocità da prendere per base per la determinazione della misura del contributo di ammortamento, le condizioni di assetto della nave durante le prove, la potenza dell'apparato motore ed i consumi di combustibile, sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Qualora nella costruzione di una nave mercantile vengano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti staccate di apparati motore o parti stac-

cate di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo di ammortamento è applicata una riduzione pari a quella che sarebbe stata apportata, ai sensi dell'art. 15, al contributo di miglioramento nel caso di costruzione isolata dell'apparato motore o degli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo.

Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni e di fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione di contributo, qualora il peso del complesso costitutivo di apparato motore o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, superi la metà del peso dell'apparato motore completo o del complesso o dell'apparecchio o macchinario ausiliario, nella cui costruzione vennero impiegati, come pure nel caso di impiego di apparati motori completi o di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo completi, provenienti dall'estero, la riduzione del contributo di ammortamento è pari all'intero contributo di miglioramento determinato ai sensi del successivo art. 15.

Art. 6.
Contributo integrativo.

Ai proprietari delle navi mercantili ammesse al contributo di ammortamento di cui al precedente articolo è inoltre corrisposto, alla data di entrata in effettivo esercizio della nave, un contributo integrativo pari al sesto del prezzo della nave alla data predetta, al netto del contributo di ammortamento, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

Qualora nella costruzione della nave vengano impiegati materiali o macchinari di cui all'art. 7 lettere *a*) e *b*), importati dall'estero, in franchigia o non, il prezzo della nave agli effetti del contributo integrativo è determinato al netto del costo dei materiali e dei macchinari stessi.

Il prezzo della nave è accertato ed approvato secondo le norme indicate nel regolamento.

L'importo complessivo del contributo sui materiali, del contributo di ammortamento e del contributo integrativo, non può superare il terzo del prezzo della nave e la metà di tale prezzo per le navi da pesca.

Art. 7.
Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza.

Per la costruzione in Italia di navi mercantili per conto di nazionali è concessa la importazione in franchigia daziaria, secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) di tutti i materiali metallici greggi e semilavorati, degli alberi a manovella, delle linee d'asse, dei forni e fondi per caldaie, del legname, necessari alla costruzione dello scafo, dell'apparato motore, degli apparecchi o dei macchinari ausiliari di bordo e delle parti di complemento, di arredamento marinaresco e di attrezzatura;

b) degli apparati motori completi, dei singoli complessi costitutivi di apparati motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti di essi o di apparecchi o macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi.

La importazione dei materiali di cui al presente articolo è anche esente dal diritto di licenza.

Art. 8.
Esenzioni fiscali.

I contratti di costruzione di navi mercantili complete, come pure quelli eventualmente separati per la nave e per il relativo apparato motore, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro ed i relativi corrispettivi di appalto sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Le stesse agovelazioni si applicano altresì alla prima vendita di navi costruite in proprio dai cantieri nazionali, sempre che, con l'atto di vendita presentato alla registrazione fiscale sia prodotto apposito certificato rilasciato da uno degli uffici di cui all'art. 234 del Codice della navigazione, attestante che la nave è stata costruita in proprio dal cantiere o stabilimento che effettua la vendita.

Art. 9.
Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

I redditi derivanti dall'esercizio delle navi di nuova costruzione ammesse a godere dei benefici della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per i primi tre anni dalla data di entrata in effettivo esercizio delle navi.

Art. 10.
Esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio.

Le navi di nuova costruzione, ammesse ai benefici del capo II della presente legge, sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di anni cinque dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo il caso di guerra e gli altri casi di emergenza, determinati con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Per le navi cisterna di nuova costruzione la requisizione o il noleggio obbligatorio potranno essere disposti, nel quinquennio sopra indicato, soltanto in caso di guerra.

Art. 11.
Apprestamenti difensivi.

Le navi mercantili a scafo metallico devono avere strutture tali da consentire a scopo di difesa, l'armamento che sarà stabilito, compatibilmente con l'utilizzazione commerciale della nave, dal Ministero della difesa — Stato Maggiore della marina.

Le spese occorrenti per la predisposizione delle strutture di cui al precedente comma fanno carico al bilancio del Ministero della difesa Marina, per le navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi di cui al secondo comma del medesimo art. 25; e sono rimborsate agli aventi diritto secondo le norme stabilite dal regolamento.

Le navi mercantili da carico secco, di stazza lorda non inferiore alle 1500 tonnellate, devono avere installato, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, e mantenere in efficienza un picco da carico di portata non inferiore a:

a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate;

b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate;

c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate.

La spesa relativa alle installazioni di cui al precedente comma resta a carico dei proprietari delle navi.

Qualora il Ministero della difesa — Stato Maggiore della marina — ritenga necessario richiedere l'impianto di un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel comma precedente, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Le navi mercantili, escluse le cisterne, di velocità oraria alle prove uguale o superiore a 14 miglia, devono avere, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque, per la eventualità di trasporto di uomini o quadrupedi.

L'onere relativo ai lavori occorrenti agli effetti del comma precedente resta a carico dei proprietari.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, i committenti debbono, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, sottoporre i piani all'Ufficio di Stato Maggiore della marina, che indicherà i lavori da eseguirsi prima del termine fissato dall'art. 13 per l'inizio della costruzione.

Il Ministro per la difesa, su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della marina militare, può concedere deroghe agli obblighi di cui al presente articolo alle navi che per particolari dettagli costruttivi non sono ritenute atte a ricevere gli apprestamenti di cui sopra.

Art. 12.
Classificazione della nave e conservazione della nazionalità.

Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, le navi di nuova costruzione debbono essere inscritte nella più alta classe del Registro italiano navale e conservare tale classe per la durata di quindici anni dall'entrata in effettivo esercizio.

Qualora per fatto del proprietario venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, il proprietario è tenuto a restituire i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge in ragione di un quindicesimo per ogni anno di carenza del requisito stesso. Parimenti se venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, le navi mercantili sono escluse, dal momento in cui la mancanza si verifica e fino a quando essa dura, dal godimento del beneficio di cui all'art. 9.

Le navi mercantili, da passeggeri o miste, debbono essere munite di documento di carena rilasciato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale), comprovante l'avvenuta esecuzione di prove con i relativi modelli per il disegno di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Per le altre navi mercantili l'obbligo previsto dal presente comma deve essere osservato quando la stazza lorda sia uguale o superiore alle 1000 tonnellate o la velocità sia uguale o superiore a dodici nodi.

Il Ministro per la marina mercantile non può autorizzare l'alienazione a stranieri delle navi, in costruzione o già in esercizio, per le quali sia stata concessa la garanzia statale di cui all'art. 21 della presente legge e finchè duri la garanzia stessa.

Qualora il finanziamento previsto dall'art. 21 non sia stato richiesto o accordato o se l'interessato abbia provveduto ad estinguere il debito derivante dal finanziamento, il Ministro per la marina mercantile può rilasciare l'autorizzazione ad alienare a stranieri la nave sempre che i proprietari restituiscano i contributi di ammortamento ed integrativo percepiti in base alla presente legge, ridotti di un quindicesimo per ogni anno, o frazione di anno superiore alla metà, di permanenza della nave sotto la bandiera italiana durante i primi quindici anni di esercizio.

Art. 13.
Termini per l'inizio e l'avanzamento della costruzione e per l'entrata in esercizio.

Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro sei mesi dalla data di ammissione prevista dal secondo comma dell'art. 2. La decadenza dai benefici si verifica anche qualora il committente non presenti al Ministero della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di ammissione, copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato.

Allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, le costruzioni navali devono, a pena di decadenza dai benefici, aver raggiunto almeno l'80 per cento dello stato di avanzamento. Il Ministro per la marina mercantile può tuttavia mantenere nel godimento dei benefici le costruzioni navali che al termine del triennio non avessero raggiunto la percentuale indicata, qualora dagli interessati sia provato, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile.

Per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge le navi mercantili debbono entrare in effettivo esercizio nel termine fissato dal regolamento.

Lo stesso regolamento stabilisce i termini nei quali, a pena di decadenza dal diritto alla corresponsione dei contributi, debbono essere presentati i documenti per la liquidazione definitiva.

Art. 14.
Anticipi.

Sul contributo di ammortamento e sul contributo sui materiali, possono essere concessi quattro anticipi, ciascuno in ragione del venti per cento dell'ammontare presunto dei contributi, pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 20 per cento, 40 per cento, 60 per cento e 80 per cento.

CAPO III.
MODIFICAZIONI, RIPARAZIONI E TRASFORMAZIONI DI NAVI.

Art. 15.
Contributo di miglioramento.

Ai proprietari delle navi mercantili nazionali in esercizio all'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, sulle quali vengono installati:

a) nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, mai impiegati, inclusi tubolature, grigliati e pagliuoli;

b) singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) comprese le relative tubolature, o macchinari o apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di nuova costruzione nazionale e mai impiegati, potrà essere corrisposto, sentito il Comitato di cui all'art. 3, ed entro il limite massimo complessivo di 50.000 cavalli asse:

1° per la installazione di apparati motori di cui alla lettera a), un contributo di miglioramento pari a quello indicato nella tabella n. 2-B (apparato motore), qualunque sia la stazza lorda della nave;

2° per la installazione di singoli complessi costitutivi di apparato motore o di macchinari o di apparecchi ausiliari di bordo di cui alla lettera b), un contributo di miglioramento di lire 8000 per quintale.

Le norme per la determinazione della potenza degli apparati motori, nonchè per le relative prove sono stabilite dal regolamento.

Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi, provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo di miglioramento sarà apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dall'apparato motore, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi delle caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

Qualora nella costruzione dei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo vengano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo di miglioramento spettante ai singoli complessi o macchinari o apparecchi ausiliari, sarà apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni o di fondi per caldaie, di cui ai due precedenti commi, qualora il peso del complesso o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave superi la metà del peso dell'apparato motore completo o del complesso o del macchinario o apparecchio ausiliario nella cui costruzione vennero impiegati, nessun cotributo di miglioramento sarà dovuto per la detta costruzione.

Art. 16.

Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza.

Per la costruzione in Italia per conto di nazionali dei macchinari indicati nel precedente art. 15, iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i costruttori godono dell'importazione in franchigia daziaria dall'estero dei materiali necessari per la costruzione.

Le importazioni dei predetti materiali sono anche esenti dal diritto di licenza.

Art. 17.

Contributo sui materiali.

Ai costruttori di cui al precedente articolo è inoltre corrisposto un contributo sui materiali di produzione nazionale nella misura di lire 3500 per quintale del peso dell'apparato motore completo o del singolo complesso costitutivo di apparato motore o del macchinario o apparecchio ausiliario di bordo.

Qualora nella costruzione dei macchinari predetti siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero parti staccate di essi o parti staccate di macchinari o di apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo è apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali provenienti dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione.

Art. 18.

Riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali.

Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari di bordo), anche se eseguiti su pontoni di sollevamento, su draghe e su rimorchiatori pontati, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7.

Per tali lavori è pure corrisposto un contributo sui materiali nella misura indicata negli articoli 4 e 17, limitatamente ai quantitativi dei materiali impiegati.

Art. 19.

Esenzioni fiscali.

Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi mercantili di cui al presente capo.

Art. 20.

Termini.

Per poter concorrere ai benefici previsti dal presente capo gli interessati devono farne domanda al Ministero della marina mercantile.

I lavori ammessi ai benefici del presente capo debbono essere iniziati entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, a pena di decadenza dai benefici stessi, salvo eventuale proroga che il Ministro per la marina mercantile ritenga di consentire qualora dagli interessati sia provato, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile.

Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, gli apparati motori completi e gli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo debbono essere installati nel termine fissato dal regolamento.

Sono pure stabiliti dal regolamento i termini per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 18.

I termini entro i quali, a pena di decadenza, debbono essere presentati i documenti per la liquidazione definitiva, sono stabiliti dal regolamento.

CAPO IV.

FINANZIAMENTI.

Art. 21.

Garanzia sussidiaria dello Stato.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, è autorizzato a concedere agli enti ed istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale, e rispettivamente il credito peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato fino all'importo complessivo di 38 miliardi, per i finanziamenti da concedere per le nuove costruzioni navali di cui all'art. 1 e per la sostituzione di apparati motori completi, in quanto siano ammessi a tutti i benefici di cui al precedente capo III.

Tale garanzia è concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese da sostenere. I finanziamenti del presente articolo, che avranno una durata non eccedente quindici anni, sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, previo parere del Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi, designati dal Ministro per la marina mercantile.

La garanzia dello Stato per i finanziamenti non può in nessun caso superare il 40 per cento del costo complessivo della nave.

Art. 22.

Garanzie del credito per i finanziamenti.

Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente articolo deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi in costruzione o in trasformazione.

Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave.

Detto privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresì del privilegio per spese di giustizia.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile, presso il tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori, e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'ipoteca ed il privilegio si intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 23.

Operatività della garanzia dello Stato.

Fermo il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato, ai sensi del precedente articolo 21, diventa operativa e lo Stato è tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto quando, essendo la nave ipotecata oggetto di esecuzione forzata, abbia avuto termine la procedura esecutiva nei suoi confronti o nei riguardi delle cose sottoposte a privilegio ai termini del precedente articolo.

Inoltre la detta garanzia sussidiaria diventa ugualmente operativa, e lo Stato è tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:

a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave ipotecata per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dall'indennità di assicurazione;

b) ogni qualvolta la nave abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali nazionali, sempre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.

Art. 24.

Agevolazioni fiscali per i finanziamenti.

Ai finanziamenti di cui al presente capo sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Le spese per il funzionamento del Comitato, di cui al precedente art. 21, sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del precitato decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonchè agli atti di pubblicità dell'ipoteca sulla nave.

CAPO V.

NAVI PER I SERVIZI INDISPENSABILI.

Art. 25.

Nel caso che all'entrata in vigore della presente legge non fossero state stipulate le nuove convenzioni per i servizi indispensabili di comunicazione tra il continente e le isole e tra le isole, attualmente non esercitati da società di navigazione di preminente interesse nazionale, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministero del tesoro, ha facoltà di incaricare, in base a pattuizioni speciali, un ente, che sarà da esso designato, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 3, della costruzione delle navi occorrenti ai servizi predetti per un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate e per una spesa complessiva non superiore a 1200 milioni, che saranno all'uopo accantonati nello stanziamento di cui all'art. 34.

Il numero, il tonnellaggio e le caratteristiche delle navi sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3.

Le commesse che farà l'ente di cui al primo comma sono soggette all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.

Compiuta la costruzione delle navi di cui al primo comma, le navi stesse sono cedute in proprietà ai nuovi concessionari o, se le nuove convenzioni non siano state stipulate, sono affidate in gestione agli esercenti dei servizi.

Le condizioni della cessione in proprietà o della gestione sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per il tesoro.

Nel caso che le navi siano cedute in proprietà ai nuovi concessionari dei servizi pubblici, nella determinazione del corrispettivo sarà tenuto conto dell'ammontare complessivo dei benefici che le navi stesse avrebbero conseguito se fossero state commesse dai concessionari medesimi.

CAPO VI.

Art. 26.

Finanziamenti speciali.

Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate di stazza lorda, perdute per causa di guerra e che costituivano per i proprietari stessi l'unico mezzo di lavoro non ancora sostituito, potrà essere concesso, per la costruzione di una nuova unità dello stesso tipo, che sia ammessa a termini dell'art. 2 ai benefici del capo II della presente legge, uno speciale finanziamento per un ammontare non superiore al costo presunto della nuova costruzione, ridotto dell'importo dei contributi da corrispondersi in base alla presente legge, nonchè dell'indennità di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo. E' in facoltà del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unità non superiori alle 600 tonnellate di stazza lorda.

Uno speciale finanziamento potrà pure essere concesso a società cooperative per il ripristino di navi già recuperate, di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate, quando tale ripristino risponda a particolari necessità di carattere economico e sociale e presenti un notevole interesse per l'economia nazionale, e fino alla concorrenza di quanto occorre per ripristinare totalmente la *Nino Bixio* della cooperativa marinara « Garibaldi », ammettendo, inoltre, quest'ultima, a tutti i benefici indicati dalla legge per le navi di nuova costruzione, o da essere modificate o trasformate o riparate, secondo l'art. 1, e garantendole, altresì, in ogni caso, i cinquecento milioni, che per essa erano stati stabiliti sul fondo Ausa e alle stesse condizioni.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati a norma del seconda comma dell'art. 21 della presente legge e saranno eseguiti dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), al quale il Tesoro dello Stato somministrerà i fondi all'uopo occorrenti, fino ad un ammontare massimo complessivo di 2000 milioni, dei quali 1000 milioni sono riservati ai finanziamenti di cui al primo comma.

Le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata, la misura degli interessi, ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 21, secondo comma, della presente legge.

Le somministrazioni sui finanziamenti sono di regola effettuate dall'I.M.I., per conto dei committenti direttamente agli assuntori dei lavori in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori stessi e per la prima somministrazione sulla base del preventivo tecnico finanziario.

Il credito derivante dai finanziamenti è garantito da ipoteca sulla na e in costruzione od in riparazione, nonchè da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 22. Il credito può anche essere garantito da crediti certi verso lo Stato, da garanzie reali, da garanzie bancarie o personali. Il credito derivante dai finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere garantito da ipoteca su altre navi delle cooperative finanziate, qualora ciò sia ritenuto necessario dal Ministro per il tesoro su richiesta del Ministro per la marina mercantile.

Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

I finanziamenti di cui al presente articolo costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I., per conto dello Stato all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo. Tale gestione è regolata da apposita convenzione, che sarà stipulata tra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile e l'Istituto Mobiliare Italiano.

Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 27.

Costruzioni non ammesse ai termini dell'art. 2.

Alle costruzioni navali per conto di nazionali non ammesse ai benefici indicati nel capo II, ivi compresi i pontoni di sollevamento, i rimorchiatori pontati e le draghe, sono tuttavia concessi i benefici di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, sempre che siano osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12.

Per concorrere a detti benefici, gli interessati devono presentare apposita domanda.

Sul contributo sui materiali possono essere concessi anticipi a termini dell'art. 14.

Art. 28.

Esclusione dai benefici.

I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi:

a) alle costruzioni destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune non salse e dei fiumi ed alla navigazione a rimorchio;

b) alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.

Art. 29.
Ammontare massimo dei contributi.

L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, è determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27.

Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo è determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.

Art. 30.
Estensione dei benfici agli enti indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547.

La facoltà prevista dall'art. 2 può essere esercitata dal Ministro per la marina mercantile anche nei confronti di persone o società indicate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547, che ne abbiano presentato domanda ed a condizione che, ultimati i lavori, le navi siano iscritte nelle matricole dello Stato.

Le costruzioni eseguite per conto di committenti nazionali nei cantieri compresi nel Territorio libero di Trieste possono essere ammesse a termini dell'art. 2 ai benefici previsti dal capo II e dal capo III della presente legge, per quella parte di tali benefici che non sia oggetto di provvidenze delle competenti autorità del Territorio stesso.

Art. 31.
Disposizioni transitorie per l'installazione di motori.

Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, può ammettere ai benefici della presente legge:

a) le navi di nuova costruzione su cui siano installati apparati motori in corso di costruzione in Italia alla data di scadenza del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245;

b) le navi di nuova costruzione su cui siano installati motori nuovi mai impiegati, già costruiti in Italia alla data predetta, con esclusione del contributo sui materiali per la parte relativa all'apparato motore già costruito, e con la riduzione del 10 per cento sul contributo di ammortamento.

Art. 32.
Vigilanza.

Spetta al Ministro per la marina mercantile la vigilanza sull'attività tecnico-economica dei cantieri navali e degli stabilimenti, nei riguardi delle costruzioni e dei lavori previsti dalla presente legge, nonchè l'accertamento delle condizioni del mercato nazionale delle costruzioni navali, in relazione con quelle del mercato internazionale e con le esigenze della industria dell'armamento, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Per l'esercizio di tale vigilanza il Ministro per la marina mercantile si avvale anche dell'opera del Registro italiano navale, al quale è devoluta, a totale compenso delle sue prestazioni, la quinta parte della ritenuta di cui al comma seguente.

La vigilanza di cui al presente articolo è fatta nell'interesse dei proprietari aventi diritto ai contributi di ammortamento, di miglioramento e integrativo, e le spese relative, comprese quelle per il funzionamento del Comitato tecnico di cui all'art. 3, graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per detti contributi.

Il Ministro per la marina mercantile può attribuire, sui fondi indicati nel comma precedente, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studi e di esperienze in materia di costruzioni e di architettura navale e a favore dell'attrezzatura scientifica degli istituti di istruzione navale.

Art. 33.
Norme regolamentari.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presene legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvate con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni.

CAPO VIII.
STANZIAMENTI.

Art. 34.
Stanziamento per spese relative ai contributi.

Per provvedere all'applicazione della presente legge, è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di lire 34 miliardi, dei quali 1200 milioni per le costruzioni di cui all'art. 25 e lire 2000 milioni per la somministrazione dei fondi occorrenti per le operazioni di cui all'art. 26, così ripartita:

lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1948-1949;
lire 12 miliardi per l'esercizio finanziario 1949-1950;
lire 14 miliardi per l'esercizio finanziario 1950-1951.

I residui eventuali del 1948-1949, del 1949-1950 e del 1950-1951 saranno utilizzabili negli esercizi successivi fino ai termini indicati nell'art. 13 e salvo quanto è detto nell'ultimo comma dell'art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando i relativi fondi dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'Accordo 28 giugno 1948, con gli Stati Uniti d'America, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 35.
Stanziamenti per le spese relative agli apprestamenti difensivi.

Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi nei casi indicati nell'art. 11 della presente legge, è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-Marina, la somma di lire 450 milioni, così ripartita:

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1948-1949;
lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1949-1950;

lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1950-1951:
e nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di lire 500 milioni, così ripartita

lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1948-1949,
lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1949-1950;
lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1950-1951.

Gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT — PELLA — VANONI — LOMBARDO — MERZAGORA PACCIARDI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA N. 1

Contributi di ammortamento per le navi con scafo di acciaio di stazza lorda oltre le 500 tonnellate

(Lire per metro cubo).

VELOCITÀ ALLE PROVE (NODI)	VOLUME GLOBALE INTERNO IN METRI CUBI		
	Uguale a 2.000	Uguale a 5.000	Uguale a 10.000 ed oltre
10	7.810	—	—
11	9.450	7.080	—
12	11.250	8.420	5.630
13	13.200	9.890	6.600
14	15.310	11.470	7.660
15	17.530	13.160	8.790
16	20.000	15.000	10.000
17	20.000	15.000	11.290
18 ed oltre	20.000	15.000	12.660

Nota n. 1. — Il contributo di ammortamento non è dovuto alle navi che non raggiungono alle prove la velocità di:

10 nodi se di volume globale interno fino a metri cubi 2.000.
11 nodi se di volume globale interno da metri cubi 2.001 a metri cubi 5.000.
12 nodi se di volume globale interno superiore a metri cubi 5.000.

Nota n. 2. — Per valori intermedi di volume e velocità il contributo di ammortamento verrà calcolato per interpolazione lineare.

Nota n. 3. — Per le navi cisterne il contributo di ammortamento calcolato secondo la tabella sarà maggiorato del 5 per cento.

Nota n. 4. — Per le navi da pesca oceaniche aventi una stazza lorda superiore a 500 tonnellate il contributo di ammortamento sarà maggiorato del 25 per cento e verrà inoltre corrisposto uno speciale contributo per l'impianto elettrico o l'impianto frigorifero con celle refrigerate appropriate, determinato come segue:

a) lire 30.000 per kW installato;
b) lire 30.000 per ogni 1000 frigorie di impianto frigorifero.

TABELLA N. 2

Contributo di ammortamento per navi a propulsione meccanica con scafo di acciaio di stazza lorda fino a 500 tonnellate.

A) SCAFO ALLESTITO		*B*) APPARATO MOTORE	
Tonnellate di stazza lorda	Lire per tonnellata di stazza lorda	Potenza alle prove in C. A.	Lire per C. A.
Uguale o inferiore a 100	40.000	Uguale o inferiore a 150	15.000
» » a 150	37.150	» » a 200	14.200
» » a 200	35.100	» » a 250	13.500
» » a 250	33.600	» » a 300	13.000
» » a 300	32.500	» » a 350	12.600
» » a 350	31.700	» » a 400	12.300
» » a 400	31.050	» » a 450	12.100
» » a 450	30.500	oltre 450	12.000
» » a 500	30.000		

Nota n. 1. — Il contributo di ammortamento si ottiene sommando il contributo relativo allo scafo allestito (*A*) con quello relativo all'apparato motore (*B*). Per i valori intermedi della stazza e della potenza i contributi saranno calcolati per interpolazione lineare.

Nota n. 2. — Per le navi di legno e di cemento armato il contributo di ammortamento per lo scafo allestito (*A*) verrà ridotto del 15 per cento.

Nota n. 3. — Per l'impianto elettrico o l'impianto frigorifero con celle refrigerate appropriate verrà inoltre corrisposto uno speciale contributo come per le navi da pesca oceaniche. (Tabella n. 1, nota n. 4).

TABELLA N. 3

Contributi di ammortamento per navi da pesca a propulsione meccanica con scafo in acciaio di stazza lorda fino a 500 tonnellate.

A) SCAFO ALLESTITO		*B*) APPARATO MOTORE	
Tonnellate di stazza lorda	Lire per tonnellata di stazza lorda	Potenza alle prove in C. A.	Lire per C. A.
Uguale o inferiore a 25	60.000	Uguale o inferiore a 75	20.000
» » a 50	55.400	» » a 100	20.000
» » a 75	52.300	» » a 150	18.750
» » a 100	49.800	» » a 200	17.750
» » a 150	46.200	» » a 250	16.870
» » a 200	43.800	» » a 300	16.250
» » a 250	42.100	» » a 350	15.750
» » a 300	40.800	» » a 400	15.370
» » a 350	39.800	» » a 450	15.120
» » a 400	39.000	oltre 450	15.000
» » a 450	38.300		
» » a 500	37.600		

Nota n. 1. — Il contributo di ammortamento si ottiene sommando il contributo relativo allo scafo allestito (*A*) con quello relativo all'apparato motore (*B*).

Per i valori intermedi della stazza e della potenza i contributi saranno calcolati per interpolazione lineare.

Nota n. 2. — Per le navi di legno e di cemento armato il contributo di ammortamento per lo scafo allestito (*A*) verrà ridotto del 15 per cento.

Nota n. 3. — Per l'impianto elettrico o l'impianto frigorifero con celle refrigerate appropriate verrà inoltre corrisposto uno speciale contributo come per le navi da pesca oceaniche (tabella n. 1, nota n. 4).

Nota n. 4. — La presente tabella si applica anche alle navi costruite per conto dei corpi dei piloti, quando siano riconosciute idonee anche ai servizi di salvataggio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1949.

Nomina del presidente dell'Ente Nazionale Metano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, con la quale è stato costituito l'Ente Nazionale Metano;

Visto lo statuto dell'Ente suddetto, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493, sull'aumento di capitale dell'Ente stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1948, registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 263, con il quale è stata prorogata fino al 14 dicembre 1948 la gestione commissariale dell'Ente;

Riconosciuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Ente Nazionale Metano;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Alfredo Scaglioni è nominato presidente dell'Ente Nazionale Metano.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1949
Registro Presidenza n. 24, foglio n. 89.

(1065)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1949.

Composizione del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, preposto alla Gestione I.N.A.-Casa ai sensi dell'art. 3 della legge sopracitata;

Viste le designazioni effettuate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa è composto come segue:

Puggioni prof. Annetto, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Foà dott. Vittorio, Oggiano rag. Bruno, Monteforte avv. Ernesto, in rappresentanza dei lavoratori;

Boyer ing. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Crestini dott. Gino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Romanis dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Carapezza dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lazzè dott. Tullio, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

Fuschini prof. ing. Arnaldo, in rappresentanza della categoria degli ingegneri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(1047)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1949.

Nomina del presidente e dei membri del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti del Comitato di attuazione del piano settennale previsto nella legge citata;

Viste le designazioni effettuate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Filiberto Guala è nominato presidente del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

Art. 2.

Il Comitato di attuazione è composto come segue:

Parenti prof. Giuseppe, membro effettivo,
Altarelli dott. Angelo, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Laurienti dott. Lauro, membro effettivo,
Fremiotti dott. Pietro, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guastadisegni dott. Nicola, membro effettivo,
Cuccia dott. Francesco, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
Pastorello dott. Leonida, membro effettivo,
Staderini dott. Mario, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
Romagnoli ing. Pietro, membro effettivo,
Marocchi ing. Giuseppe, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Lanzara dott. Gino, membro effettivo,
Livraghi rag. Giorgio, membro supplente,
in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
Fiorentino rag. Giovanni, membro effettivo,
Fiz Arrigo, membro effettivo,
Antonizzi Guido, membro supplente,
Stimilli dott. Sandro, membro supplente,
in rappresentanza dei lavoratori appartenenti alla categoria impiegatizia;
Diotallevi arch. ing. Ireneo, membro effettivo,
Brandani dott. Mario, membro effettivo,
Tarquinio Antonio, membro supplente,
Rizzo dott. Guglielmo, membro supplente,
in rappresentanza dei lavoratori operai;
Salvi ing. Francesco Maria, membro effettivo,
Franchini Valfrè, membro effettivo,
Bracco prof. Roberto, membro effettivo,
Toscani avv. Rosario, membro supplente,
Cosenza ing. Mario, membro supplente,
Parrini Primo, membro supplente,
in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate;
Mondini prof. dott. Ermanno, membro effettivo,
~~Curti Ivano, membro effettivo,~~
Rossini avv. Armando, membro supplente,
Mosti dott. Giuseppe, membro supplente,
in rappresentanza delle organizzazioni cooperative;
Garboli ing. Antonio, membro effettivo,
Pinchera ing. Mario, membro supplente,
in rappresentanza della categoria degli ingegneri;
Puggioni prof. Annetto, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(1046)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1949.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari e lo statuto tipo allegato al decreto stesso;

Visti gli articoli n. 2542 e n. 2543 del Codice civile;

Vista la lettera del 1° febbraio 1949, con la quale l'attuale commissario del Consorzio agrario provinciale di Cagliari ha rassegnato le proprie dimissioni;

Considerata l'opportunità di affidare tale incarico al rag. Amos Corridori;

Decreta:

Il rag. Amos Corridori è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cagliari, in sostituzione del dott. Filippo Asquer, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 15 marzo 1949

Il Ministro: SEGNI

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1949.

Versamento dei contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dai datori di lavoro e dai lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per la quota a carico dei datori di lavoro, sia per la quota a carico dei lavoratori, saranno versati:

1) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, per i dipendenti dell'industria, del commercio, e del credito assicurazione e servizi tributari appaltati, soggetti all'obbligo dell'assicurazione presso detto Istituto;

2) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;

b) per il personale delle aziende che per convenzione abbiano istituito presso detto Istituto uno speciale fondo di previdenza per i propri dipendenti, semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie ovvero verso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

3) insieme con i contributi dovuti alle casse marittime per l'assicurazione infortuni e malattie della gente di mare, per i marittimi ad esse iscritti per l'assicurazione malattie e per il personale non navigante delle società di navigazione di preminente interesse nazionale;

4) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, per i lavoratori a tale Istituto iscritti;

5) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori a tale Ente iscritti;

6) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per i dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali nei con-

fronti dei quali non sussista l'obbligo della contribuzione all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie e sussista invece l'obbligo della iscrizione all'Istituto dei giornalisti.

Art. 2.

Agli Enti indicati ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'articolo precedente per le singole categorie, dovranno essere egualmente versati i contributi dovuti a norma della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per il personale nei riguardi del quale eventualmente non sussista alcun obbligo di contributi di pertinenza degli enti medesimi, salvo che per tale personale sussista obbligo di contribuzione per l'assicurazione malattie verso l'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Le aziende soggette all'obbligo dell'assicurazione del dipendente personale presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, le quali tuttavia, per particolari modalità di funzionamento dell'assistenza di malattia nei riguardi del dipendente personale, non effettuano il versamento dei contributi di legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, sono tenute a versare mensilmente all'Istituto predetto i contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge, sia per la quota a loro carico, sia per la quota a carico dei lavoratori.

Art. 3.

I contributi dovuti dai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da ogni altro ente pubblico saranno versati:

a) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni dello Stato;

b) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, sia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico obbligati all'iscrizione del proprio personale al detto Ente di previdenza ed assistenza, sia per dipendenti da altri Enti o Istituti i quali all'Ente medesimo abbiano volontariamente iscritto il proprio personale.

Nei riguardi del personale per il quale non sussista l'obbligo della iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente, i contributi saranno versati insieme con quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

Art. 4.

I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, da aziende o enti non indicati negli articoli precedenti, saranno versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1949

Il Ministro: FANFANI

(1064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale del 22 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo, il dott. Ciccia Carlo fu Salvatore, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Panarea, distretto notarile di Messina, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli artcoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(1055)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1949, registro n. 7, foglio n. 175, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di un mutuo di L. 69.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1010)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di alcune varianti al piano di ricostruzione di Livorno

Con decreto Ministeriale 14 marzo 1949, sono state approvate previa decisione sulla opposizione presentata e con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 14 marzo 1949, alcune varianti al piano di ricostruzione di Livorno, approvato con decreto Ministeriale 29 aprile 1947.

Dette varianti sono state vistate in una planimetria in iscala 1:1250.

Per l'esecuzione di dette varianti è assegnato lo stesso termine del piano di ricostruzione originario, prorogato con decreto Ministeriale 25 gennaio 1947, fino a tutto il 29 aprile 1953.

(1056)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rosignano e Cellamonte Monferrato (Alessandria).

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Rosignano e Cellamonte Monferrato (Alessandria), della estensione di ettari 336 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Fozzoglio, strada comunale Terruggia, strada comunale Lucchini;

ad *est*: strada comunale Garrianetto, strada comunale Castagnoni, strada comunale Premiano, strada comunale Prato della Rovere;

a *sud*: strada consorziale Cellamonte-Sala-Ozzano, strada comunale Mulinetto;

ad *ovest*: strada comunale dei Coppi, strada comunale Rosignano, strada comunale S. Grato.

(921)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Canista Vincenzo fu Vincenzo, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 70.

(1036)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazioni con pagamento in lire sterline

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che, a partire dall'8 marzo 1949, all'elenco delle merci ammesse dalle dogane all'importazione da Paesi compresi nell'Area della sterlina, dall'Egitto, dal Sudan Anglo-Egiziano, dall'Etiopia e dal Siam su presentazione di benestare bancario all'importazione con pagamento in lire sterline, pubblicato a pag. 4030 della *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 1948 e modificato con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1948 (pag. 4091), sono da apportarsi le seguenti variazioni:

a) da aggiungere le merci seguenti:

N. voce doganale	
ex 37 *a*)	– Caffè in grani.
52	– Cannella.
53	– Chiodi e steli di garofani.
54	– **Pepe nero e bianco, e pepe garofanato.**
57	– Tè e mate.
60	– Noci moscate.
132	– Dégras, anche artificiale.
145	– Sparto.
ex 274	– Minerali di manganese.
286 *a*)	– Ferri ed acciai comuni, laminati a caldo, in barre a doppio T (travi).
286 *b*-1-2)	– Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe, di sezione ad U, di larghezza esterna superiore a 145 millimetri ed a 80 fino a 145 millimetri.
286 *c*-1)	– Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe, tonde, ovali, quadrate, piatte, piatte arrotondate, angolari, a T, a Z, non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno.
286 *d*-1)	– Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe, esagonali, ottagonali, trapezoidali o con altre sagome speciali non nominate, non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno.
ex 287	– Acciai speciali, laminati a caldo, in blooms e bidoni.
289	– Ferri ed acciai, battuti in barre a sezione costante, non altrimenti lavorate.
290 *a*)	– Ferri e acciai, in barre o verghe, lavorate su minima parte della loro superficie, e cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello.
291 *a*-1)	– Nastri di ferro e di acciaio, laminati a freddo, con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e della grossezza di 1 millimetro o più.
291 *b*-1)	– Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo, con resistenza di 75 chilogrammi o più per millimetro quadrato di sezione e della grossezza di 1 millimetro o più.
585	– Vetri di ottica, greggi.
656 *b*-1)	– Gommoresine e balsami, altri, naturali.
860 *a*-2)	– Giornali illustrati e di mode, stampati in altre lingue.
862 *b*)	– Libri stampati in altre lingue.
ex 879	– Diamanti industriali.
ex 938 *b*)	– Budella salate bovine.
ex 951	– Stracci di ogni sorta;

b) da modificare:

la voce: 19 Carni non preparate, fresche, anche refrigerate, congelate, in: ex 19 Carni non preparate, fresche, anche refrigerate, congelate, escluse le carni equine ed i fegati;

la voce: ex 34 *b*) Tonno, in: 34 Pesci preparati, secchi, salati o affumicati, marinati, sott'olio o altrimenti preparati;

la voce: ex 147 - Sisal greggio, in: 147 Vegetali filamentosi, non nominati;

c) da depennare dalle merci fruenti dell'agevolazione della temporanea importazione ed escluse dal regime della importazione su presentazione del solo benestare bancario con pagamento in lire sterline:

caffè;

stracci di lana, di cotone e misti.

(1009)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sesto elenco dei dati di individuazione degli automezzi iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Cali Orazio:
marca e tipo: Lancia Aprilia; telaio n. 20566; motore n. 10358;

Mariani William, Udine:
marca e tipo: Lancia Aprilia; telaio n. 39/3888; motore n. 12847;

Mattorcich Benkovic Ada, via San Erasmo n. 3, Roma:
marca e tipo: Fiat 1500; telaio n. 007262; motore n. 007341;

Manni Bruno, via Sassetti 6, Firenze:
marca e tipo: Fiat 1500; telaio n. 009766; motore n. 009814;

Gravina Federico, via Bonifacio Lupi n. 14, Firenze:
marca e tipo: Fiat 1500; telaio n. 032210; motore n. 032291;

Barbiani Aldo, via della Ferratella n. 7, Roma:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 240031; motore n. 215608;

Ditta Torrefazione caffè « L'Emiliana », corso Canal Grande, Modena:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 041948; motore n. 042050;

Volontè Augusto, Lentate sul Seveso, Milano:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 057194; motore n. 057398;

On. Saggin Mario, via Patriarcato, Padova:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 078338; motore n. 078745;

Società Veraci, via Dante da Castiglione n. 31, Firenze:
marca e tipo: Fiat 514; telaio n. 227790; motore n. 128735;

Valent Giobatta e Vittorio, Tolmezzo (Udine)
marca e tipo: Fiat 632-N; telaio n. 000116; motore n. 000142;

Buganè Flaminio, Monzuno (Bologna)
marca e tipo: Fiat 634-N; telaio n. 001362; telaio n. 001427;

Fratelli Buzzatti, Agordo (Belluno)
marca e tipo: Alfa Romeo 350; telaio n. 1135256; motore n. 1234186;

Ditta Patrone Giacomo e Agostino, via Marsaglia n. 7, Sanremo:
marca e tipo: Isotta Fraschini D80; telaio n. 637; motore n. 645;

Apolloni Giuseppe, Circonvallazione Gianicolense 56, Roma:
marca e tipo: OM Saurer C 30; telaio n. 50162; motore n. 90029;

Nistri Renzo, via Caracciolo 75, Firenze:
marca e tipo: Gilera; telaio n. 7085; motore n. 7085;

Vatta Armando, via Napoleone III n. 4, Roma;
marca e tipo: Sertum; telaio n. 5105; motore n. 5114;

Cardona Egidio, presso Fongoli e Gemma, via Alessandria 18, Roma:
marca e tipo: D.K.W.; telaio n. 551481; motore n. 956428.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli automezzi sopraindicati, mediante atto nofiticato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la eliminazione della riserva « ai fini amministrativi ».

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 1948, n. 181 del 6 agosto 1948, numero 244 del 19 ottobre 1948, n. 280 del 1° dicembre 1948 e numero 22 del 28 gennaio 1949.

(993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2307 — Data 23 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Floridi Ugo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 6 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Tatafiore Allo fu Arturo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Ragni Virgilo fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 808 — Data: 27 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Antinori Silvia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 36.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 23 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Crida Mario fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 — Data: 3 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Bosticco Carolina di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 559 — Data: 28 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Dentamaro Domenico di Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 20 — Capitale L. 36.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 2 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Cerreto Luigi fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 6 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 11 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Guadagnolo Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 590 — Data: 29 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Bassani Eugenio di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 41.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Schillaci Carlo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ascione Bernardino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativo 1 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 1° luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Cattaneo Maddalena fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie 3 %, nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Scatti Pia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile, nominativo 1 — Capitale L. 172.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 65

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 22 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,60
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	72,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,35
Id. 5 % 1936	94,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,60
Id. 5 % convertiti 1951	100,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 22 marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso concernente il concorso a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

Nel decreto Ministeriale 1° novembre 1948, riguardante la nomina dei volontari nella carriera diplomatico-consolare del concorso a venticinque posti, indetto con decreto Ministeriale 8 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 marzo 1949, n. 52, a pagina 604, seconda colonna, fra i nominativi « Francisci Di Baschi Marco e Marras Raffaele » deve intendersi incluso il nominativo di « Cavaglieri Alberto » erroneamente omesso.

(1060)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione al concorso a sedici borse per studi di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1949-50, indetto con decreto Ministeriale 1° febbraio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo 4°, paragrafo secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Veduto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1949, col quale è stato bandito il concorso a 16 borse per studi di perfezionamento presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1949-50;
Considerata l'opportunità di apportare modifiche al bando di concorso anzidetto;

Decreta:

Il concorso a sedici borse per studi di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1949-50, bandito con decreto Ministeriale 1° febbraio 1949, è modificato nel senso che al gruppo *C* sono ammessi, oltre ai laureati delle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

Roma, addì 12 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

(1019)

Modificazione al concorso a otto borse per studi di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori stranieri durante l'anno accademico 1949-50, indetto con decreto Ministeriale 1° febbraio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo 4°, paragrafo secondo, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Veduto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1949, col quale è stato bandito il concorso a otto borse per studi di perfezionamento presso università o istituti superiori stranieri durante l'anno accademico 1949-50;
Considerata l'opportunità di apportare modifiche al bando di concorso anzidetto;

Decreta:

Il concorso a otto borse per studi di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori stranieri durante l'anno accademico 1949-50, bandito con decreto Ministeriale 1° febbraio 1949, è modificato nel senso che al gruppo *C* sono ammessi, oltre ai laureati delle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

Roma, addì 12 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

(1020)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del concorso a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1949;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (20 marzo 1949) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1949, è prorogato al 30 aprile 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1949
Registro n. 4, foglio n. 63.

(1088)

Proroga del concorso a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1949;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (30 marzo 1949) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1949, è prorogato al 30 aprile 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, add 22 marzo 1949
Registro n. 4, foglio n. 62.

(1089)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.